

**COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE SC**  
**REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina la nomina, le funzioni e il funzionamento della Commissione Elettorale (di seguito "Commissione") della Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese sc (di seguito "Cooperativa") ai sensi degli artt. 3.2 e 21.2 lett. h dello Statuto.

**Art. 2 – Composizione, nomina e durata**

La Commissione è composta da un numero di sette soci.

La Commissione è nominata dalla stessa Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio annuale della Cooperativa, l'anno successivo a quello di nomina del Consiglio di Amministrazione, e resta in carica per tre anni, fatto salvo il disposto del comma seguente.

In sede di prima nomina, la Commissione è nominata dalla stessa Assemblea convocata per l'approvazione del presente Regolamento e resta in carica fino all'anno successivo a quello della prima nomina del Consiglio di Amministrazione successiva all'approvazione del presente Regolamento.

**Art. 3 – Requisiti soggettivi**

Possono essere nominati membri della Commissione i soci titolari di diritto di voto in Assemblea, che siano in regola con le obbligazioni sociali e che non ricoprano la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 4 - Cessazione dalla carica**

Il membro della Commissione cessa le proprie funzioni per dimissioni, decesso o decadenza.

La decadenza si verifica per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 ed è dichiarata dalla Commissione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

A seguito della cessazione di un membro, la Commissione lo sostituisce cooptando il primo dei soci non eletti dall'Assemblea o, in mancanza, un socio con i requisiti previsti all'art. 3.

La cooptazione deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva e in caso negativo l'Assemblea nomina contestualmente un nuovo membro della Commissione in sostituzione del cooptato.

I membri in carica in sostituzione ai sensi del presente articolo, cessano unitamente agli altri membri ai sensi del secondo o del terzo comma dell'art. 2.

**Art. 5 – Funzionamento**

Nella sua prima riunione la Commissione nomina il Presidente.

La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente o in mancanza da qualunque membro, ed opera senza formalità di procedura.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

Il comma precedente non si applica nel caso di cui al secondo comma dell'art. 4.

Delle delibere viene formato verbale, per la cui redazione il Presidente può farsi coadiuvare da un Segretario che egli può nominare in ogni riunione tra uno dei membri presenti.

## **Art. 6 – Funzioni**

La Commissione:

- a) Raccoglie le candidature dei soci che intendono proporsi per la carica di consigliere di amministrazione della Cooperativa.
- b) Delibera sulla sussistenza o meno in capo ai candidati dei requisiti soggettivi di cui all'art. 26 primo comma dello Statuto, escludendo i candidati che non ne siano in possesso.
- c) Promuove la conoscenza dei candidati e dei loro programmi da parte dei soci, nell'assoluto rispetto del principio della parità tra i candidati nelle iniziative a tal fine assunte, vigila sul corretto andamento della competizione elettorale tra i candidati e presenta le candidature all'Assemblea.
- d) Coadiuvata il Presidente dell'Assemblea dei soci nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 23 settimo comma dello Statuto e in particolare controlla la regolarità dello svolgimento delle registrazioni al voto, delle presenze e delle votazioni nell'Assemblea e a tal fine i suoi membri svolgono la funzione di scrutatori, nel rispetto delle competenze del Presidente dell'Assemblea.
- e) Raccoglie e verifica le candidature per la nomina della Commissione Tecnica e della stessa Commissione Elettorale, organizzando liberamente tale attività nonché la presentazione delle candidature all'assemblea.

Le disposizioni degli articoli che seguono non si applicano alle candidature di cui alla lett. e).

## **Art. 7 - Raccolta delle candidature**

La Commissione raccoglie le candidature di cui all'art. 6 lett. a) fissando la finestra temporale per la loro presentazione con decorrenza non oltre sessanta giorni prima del termine entro il quale debba tenersi in prima convocazione l'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 primo comma dello Statuto può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione della Cooperativa, con lettera indirizzata alla Commissione presso la sede della Cooperativa, recante il proprio curriculum contenente tutte le informazioni ritenute utili da portare a conoscenza dei soci ai fini della loro manifestazione di voto.

La Commissione può autorizzare la presentazione di candidature per via telematica, fissandone le modalità.

La Commissione prende in considerazione esclusivamente le candidature pervenute nella finestra temporale dell'anno di cui al primo comma, escludendo quelle pervenute prima o dopo tale periodo.

## **Art. 8 - Liste di candidati**

Più candidati possono decidere di formare una lista presentando richiesta scritta affinché la Commissione presenti le loro candidature all'Assemblea in tale forma, e indicando la denominazione della lista nonché uno di loro quale referente della stessa al quale la Commissione indirizzerà le comunicazioni previste dal presente Regolamento.

La lista ha la funzione di porre in evidenza che i candidati che ne fanno parte hanno in comune un progetto ed un programma unitario da sottoporre al corpo sociale.

Nella formazione di una lista deve essere osservato l'equilibrio di genere tra i candidati, in modo che i candidati del genere meno rappresentato in lista non siano di numero inferiore al 30% degli appartenenti alla lista.

Le liste prive del requisito di cui al comma precedente, non possono essere presentate dalla Commissione all'Assemblea e i candidati che le compongono sono presentati come candidature singole.

## **Art. 9 - Approvazione delle candidature**

Entro otto giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione le approva deliberando ai sensi dell'art. 6 lett. b) e le rende pubbliche affiggendole nella bacheca della sede sociale e attribuendo alle eventuali liste un numero d'ordine in base alla priorità di presentazione delle richieste scritte di cui al primo comma dell'art. 8.

Qualora siano esclusi ai sensi dell'art. 6 lett. b) uno o più candidati appartenenti ad una lista, la Commissione assegna al referente della lista la facoltà di sostituirli entro cinque giorni.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il referente sia uno degli esclusi, ma in questa particolare circostanza, anche in assenza di eventuali sostituti, dovrà comunque essere comunicato il nome del nuovo referente.

#### **Art. 10 - Informazione elettorale**

Successivamente all'approvazione delle candidature e fino al giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, la Commissione provvede d'intesa con i candidati singoli e i referenti delle liste, all'organizzazione di iniziative dirette ad informare la base sociale sulle candidature e sui loro programmi, con il loro diretto intervento, ai sensi dell'art. 6 lett. c).

Le iniziative possono essere dedicate anche a singoli candidati o liste, fermo restando il principio di parità di cui all'art. 6 lett. c).

I candidati possono liberamente organizzare ed effettuare attività di informazione sulle loro candidature indipendentemente dall'attività della Commissione, ma l'utilizzo a questo scopo di spazi e immobili di proprietà della Cooperativa non oggetto di assegnazione in godimento, è riservato esclusivamente alle iniziative organizzate dalla Commissione.

#### **Art. 11 - Comportamento dei candidati**

Nell'espletamento delle attività di cui all'art. 10 i candidati sono tenuti a comportarsi tra loro con rispetto e correttezza, privilegiando il confronto di idee ed astenendosi dalla denigrazione personale dell'avversario.

La Commissione vigila sul comportamento dei candidati di cui al comma precedente e può intervenire con censure e raccomandazioni che essa può portare a conoscenza della base sociale.

Gli interventi della Commissione ai sensi del comma precedente devono limitarsi ai casi di conclamata violazione dei principi di cui al primo comma.

#### **Art. 12 - Presentazione dei candidati all'Assemblea e formazione delle schede di voto**

Possono essere presentati all'Assemblea ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione solo i candidati le cui candidature siano state approvate e rese pubbliche dalla Commissione ai sensi dell'art. 9.

La Commissione approva il modello e la composizione della scheda elettorale attraverso la quale i soci esprimono il voto.

Nella scheda elettorale sono indicate prima le liste secondo l'ordine numerico di cui al primo comma dell'art. 9, ciascuna con i propri candidati, e di seguito i nomi delle candidature singole. Il socio potrà votare un numero di candidati pari o inferiore al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione deliberato in Assemblea.

Saranno eletti i singoli candidati che otterranno il maggior numero di voti.